



Provincia di Benevento

OGGETTO:	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016, N.175 E CONTESTUALE RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (ESERCIZIO 2025) DISPOSTO CON IL D.LGS 201/2022 “RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA
----------	---

**PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 141 del 18/12/2025**

SETTORE 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Servizio Programmazione Bilancio - Provveditorato e Gestione Economico Stipendiale del Personale

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;

l'art. 42, comma 2 lett. e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro, le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali ed all'organizzazione dei pubblici servizi;

Richiamati, inoltre:

il decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 di *Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica* (SPL);

il decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 639 del 31/8/2023 recante *Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022*;

Premesso che:

l'art. 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (TUSPP), prevede che le amministrazioni debbano effettuare annualmente l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;

se le amministrazioni accertano la sussistenza delle condizioni previste dal TUSPP, che non consentono di mantenere la partecipazione, si predispone un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione (anche mediante liquidazione o cessione) delle quote;

L'art. 20 comma 2 del TUSPP, in sintesi, impone la dismissione: delle società senza dipendenti; delle società con un numero di amministratori maggiore al numero dei dipendenti; delle società che svolgono attività analoghe o simili alle attività svolte da altre partecipate o da enti strumentali; nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento; nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

Il TUSPP impone anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato medio, del triennio precedente, sia risultato inferiore a 1.000.000 di euro.

L'art. 20 del TUSPP, infine, vieta le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

per tale ipotesi, l'art. 26 (comma 12-quater) del TUSPP sancisce che, solo per le società che gestiscono eventi fieristici o impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati degli esercizi 2017-2021.

Premesso che:

regioni e province autonome, enti locali, CCIAA, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, nel 2015 hanno licenziato il **Piano operativo di razionalizzazione** (commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014);

L'art. 24 del TUSPP, nel 2017 ha imposto la **Revisione straordinaria** delle partecipazioni societarie; il provvedimento è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 34 del 29/09/2017 avente ad oggetto *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute.*

Nel 2018 è stato approvato il primo provvedimento di **Razionalizzazione periodica** e per gli esercizi successivi, l'organo consiliare ha provveduto regolarmente alla razionalizzazione.

CONSIDERATO che:

il decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 reca il *Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica* (SPL);

l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, debbano effettuare una **Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica**.

La ricognizione è contenuta in una **Relazione**, da aggiornare ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate.

Preso atto dei contenuti del richiamato decreto direttoriale n. 639 del 31/8/2023 di *Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022*, l'ufficio finanziario ha predisposto la **Relazione di ricognizione dei SPL**

(Allegato B).

Visto il comma 2 del citato art. 20 TUSP, che in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, testualmente recita:

“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.*

Atteso che la Provincia può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- 1) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- 2) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 226, comma 2 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- 3) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 226, comma 2 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 del TUSP;
- 4) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- 5) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 226, comma 2), del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate ovvero assoggettate alle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità Istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e inconsiderazione della possibilità di gestione diretta od

- esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;
 3. previste dall'art.20, c. 2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Tenuto conto, altresì, che il D.Lgs. 2021/2022 con particolare riferimento all'art. 30 rubricato "Verifiche periodiche sulla gestione di servizi pubblici locali", in relazione alle fattispecie aventi rilevanza economica, prevede una specifica ricognizione periodica delle situazioni gestionali.

Tale ricognizione deve rilevare il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e, in forma analitica, nel rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio. Tale ricognizione va ricondotta e contestualizzata nell'assetto delle Partecipate di cui al TUSP, come recita il comma 2 del prefato art. 30.

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Servizio competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Vista la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, come riportata nella "Relazione tecnica" allegata alla presente deliberazione, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta dall'Ente;

Dato atto che la società SAMTE srl in data 03 febbraio 2023, innanzi al notaio Ambrogio Romano, (Repertorio

n. 55847), ha deliberato la revoca dello stato di liquidazione ex art. 2487-ter c.c., con conseguenziale ripristino delle ordinarie funzioni e attività delegate con apposita convenzione.

Il tutto da inquadrare in una fase “transitoria” (ex art. 40 e seguenti legge regionale 14/16) poiché il sistema provinciale è ancora in attesa del suo assetto gestionale che dovrà essere disegnato e ri-articolato nel piano d’ambito l’Ente di riferimento (EDA), che ha “da tempo” l’obbligo di definire, così come prevede la legge regionale in materia (LR 14/16).

Solo a far data da luglio 2024, Regione Campania, Provincia di Benevento, EDA Benevento, la società SAPNA spa e la società S.A.M.T.E. s.r.l., in attuazione della D.G.R. n. 239 del 23/05/2024, hanno sottoscritto un “Accordo di collaborazione istituzionale” ex art. 15 l. n. 241/1990, finalizzato in particolare ad assicurare, nell’ambito del territorio della Provincia di Benevento, il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti ivi prodotti, mediante la realizzazione di impianti di trattamento, recupero rifiuti.

Nelle more delle determinazioni da parte dell’ATO, a seguito della attuazione del predetto accordo, è auspicabile un rinnovato impulso al ciclo dei rifiuti, conseguente alle programmate riaperture dello STIR di Casalduni e della discarica di Sant’Arcangelo Trimonte.

Dato atto, altresì, che l’Ente alla data del 31/12/2024, così come meglio specificato nell’allegato, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- SAMTE SRL Società a responsabilità limitata 100%;
- SANNIO EUROPA SCARL Società consortile a responsabilità limitata 100%;
- GAL PATERNIO S.C.A.R.L. Gruppo Azione Locale 5,032%;
- CONSORZIO ASI Consorzio 40%;
- CONSORZIO SANNIO .IT (CST) Consorzio 32,23% (in liquidazione);
- A.S. ASEA Azienda Speciale 100%;

Esaminate le singole partecipazioni detenute dall’Ente e rinviando per approfondimenti alla relazione tecnica dell’ufficio, che ha evidenziato specifiche necessità ed opportunità, deve rilevarsi che, per quanto riguarda l’azienda speciale ASEA, il consorzio ASI, le attività svolte risultano necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.

Pertanto, la partecipazione della Provincia nelle stesse è consentita, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a), del D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, in quanto producono servizi di interesse generale e soddisfano anche i requisiti previsti dall’art. 5 del TUSP, e non presentano caratteristiche gestionali che interessano quelle a rilevanza economica regolate dal D.Lgs 201/2022;

Esaminate, ancora, le vicende gestionali attinenti la società SAMTE’ SRL e la società SANNIO EUROPA scarl che, viceversa, operando in ambito “Rifiuti” e “Musei” sono oggettivamente attratte alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 201/2022;

Dato atto, pertanto, che l’Ente intende mantenere le partecipazioni nella società SANNIO EUROPA scarl, SAMTE SRL, nell’Azienda Speciale ASEA, nel consorzio ASI e nel GAL PARTENIO, per le ragioni innanzi riportate e documentate nella relazione tecnica che si allega alla presente;

Richiamato ulteriormente il disposto di cui all’art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 175/2016 in merito agli

obblighi di razionalizzazione che incombono sugli Enti che detengono partecipazioni pubbliche e l'art. 30 del D.Lgs 201/2022;

Per quanto concerne il CST, la mancata approvazione in sede dell'Assemblea Consortile del 13 settembre 2024 di tutti gli atti fondamentali, indispensabili per la gestione dell'Ente, e il mancato e/o regolare funzionamento dell'organo assembleare, sono significativi della volontà di non proseguire nelle attività consortili dei Consorziati che, tra l'altro, avevano già deliberato di valutare l'ipotesi di scioglimento e la messa in liquidazione del Consorzio.

Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 29.10.2024 è stata recepita la proposta di scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio ed è stata manifestata la disponibilità della Provincia in merito alla destinazione del personale dipendente del Consorzio presso la Provincia stessa.

Come programmata in data 10.12.2024, si è tenuta l'Assemblea Consortile per procedere allo scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio, secondo le modalità e termini previsti dallo statuto e dalle leggi di riferimento;

Considerato altresì, che tale volontà assembleare trovava già riferimento nel Documento Unico di Programmazione 2024-2026, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 37 del 18.12.2024 (giusto verbale del Collegio dei Revisori n. 71 del 21.11.2023), e riportata espressamente anche nel Documento Unico di Programmazione 2025-2027, approvato con Deliberazione Presidenziale n. 341 del 05.12.2024, (giusto verbale del Collegio dei Revisori n. 106 del 04.12.2024);

Richiamati:

- il D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i
- il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 201/2022 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE di DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia di Benevento per l'esercizio 2025 delle partecipazioni societarie, come risultanti nella "*Relazione Tecnica*" redatta dal Servizio competente ed eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D. Lgs n. 175/2016, che viene allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** la relazione per i servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati alle società partecipate della Provincia di Benevento "società SAMTE' SRL" e società "SANNIO EUROPA scarl" esercizio 2025;
3. **di prendere atto** che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 29.10.2024 è stata recepita la proposta di scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio ed è stata manifestata la disponibilità della Provincia

in merito alla destinazione del personale dipendente del Consorzio presso la Provincia stessa, e che in data 10.12.2024 si è tenuta l'Assemblea Consortile per procedere allo scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio, secondo le modalità e termini previsti dallo statuto e dalle leggi di riferimento;

4. **di dare atto** che, per le ragioni espresse sia nell'allegata Relazione Tecnica, sia nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente, che resteranno nella proprietà dell'Ente, sono le seguenti:
- SAMTE SRL Società a responsabilità limitata 100%;
 - SANNIO EUROPA SCARL Società consortile a responsabilità limitata 100%;
 - GAL PATERNIO S.C.A.R.L. Gruppo Azione Locale 5,032%;
 - CONSORZIO ASI Consorzio 40%;
 - A.S. ASEA Azienda Speciale 100%;
5. **di dare mandato** al Servizio competente di inviare copia del presente provvedimento attraverso due distinte trasmissioni: una con l'applicativo "Partecipazioni", l'altra con il sistema "Con.Te" :
- al MEF, Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" (<https://portalesoro.mef.gov.it>);
 - alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (dalla pagina web <https://portaleservizi.corteconti.it/>), utilizzando il sistema "Con.Te".
6. **di disporre**, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la pubblicazione della relazione contenuta nella ricognizione di cui al punto 1) sul sito istituzionale dell'Ente nonché la sua trasmissione all'ANAC;
7. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia di Bergamo, corredato dei relativi allegati, sia nella sezione "Amministrazione trasparente" che nella sezione "Società Partecipate".
8. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e smi.

Benevento, lì 18/12/2025

Il Responsabile dell'Istruttoria
MONGIOVÍ ARMANDO

Il Responsabile del Servizio
Dott. Armando Mongiovì